



Decreto Dirigenziale n. 1141 del 28/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. RELATIVO AL PROGETTO "ISTITUZIONE AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA CHIUVITTA" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SAN PIETRO INFINE (CE) - PROPOSTO DAL SETTORE FORESTE, CACCIA E PESCA DELLA REGIONE CAMPANIA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che, in adempimento della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" sostituita dalla direttiva 147/2009/CE e in particolare, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (che dispone che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo), con D.P.R. 08.09.97 n° 357 sono state disposte disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;

che con Delibera di Giunta Regionale n°1216 del 23.03.01 e successiva Delibera di G. R. n° 5249 del 31.10.02, è stato recepito il succitato DPR 357/97 ed è stato stabilito che la procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, è svolta secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97;

che con successivo D.P.R. 12.03.03, n°120 sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato DPR 357/97;

che con Delibera di Giunta Regionale n. 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Comitato Tecnico Ambiente, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;

che, pertanto la procedura di Valutazione di Incidenza è svolta dai Tavoli Tecnici, secondo le indicazioni di cui all'art. 6 del DPR 120/2003, che ha sostituito il citato art. 5 del DPR 357/97, e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;

CONSIDERATO che con richiesta del 24.06.2009, acquisita al prot. n° 561184 in data 2.07.2009, il Settore Foreste, Caccia e Pesca della Regione Campania, con sede in Napoli alla Via G. Porzio Centro Direzionale Is. A/6, ha presentato istanza relativa al progetto "istituzione azienda faunistico-venatoria Chiuvitto" da realizzarsi nel Comune di San Pietro Infine (CE);

che detto progetto, istruito dal Tavolo Tecnico V, è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. che, nella seduta del 27.05.2010, ha espresso parere negativo di Valutazione di Incidenza per le motivazioni di seguito riportate:

- Nel formulario Standard Natura 2000 relativo al Sito di Importanza Comunitaria è segnalato che una delle principali vulnerabilità del sito è connessa all'eccessiva pressione venatoria. Si ritiene che l'istituzione dell'azienda faunistica potrebbe determinare un aumento della pressione venatoria in un'area dove tale fattore rappresenta già un rischio per il conseguimento degli obiettivi di tutela del SIC. Si ritiene, inoltre, che la riduzione della pressione venatoria nell'area sia attualmente da perseguire più attraverso una corretta pianificazione dei prelievi venatori sulla base di criteri di sostenibilità e attraverso controlli costanti piuttosto che mediante l'istituzione di un'azienda faunistica.
- Nella nota a firma del Dirigente dell'Area 11 - Settore 05 Giuseppe Allocca, facente parte della documentazione trasmessa al Settore, è segnalato che il territorio di San Pietro Infine è una delle poche aree dove è stata accertata dall'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica la presenza della lepre italiana (*Lepus corsicanus*), specie diversa dalla *Lepus europea* e che nell'azienda verrà imposto il divieto assoluto di caccia a tale specie e saranno rese obbligatorie azioni di tutela ed incremento degli esemplari. Nella relazione di incidenza è segnalato che verranno effettuate introduzioni a fini venatori di esemplari di lepre comune (*Lepus europaeus*). A tal proposito occorre segnalare che le Linee guida per l'immissione di specie faunistiche del Ministero dell'Ambiente e dell'INFS, indicano che "le introduzioni di *Lepus europaeus* nell'areale di *Lepus corsicanus* rappresentano una minaccia per la sopravvivenza delle residue popolazioni peninsulari della specie endemica, come

conseguenza di una competizione interspecifica, della diffusione di gravi patologie comuni e dei problemi gestionali indotti dalla difficoltà di riconoscimento sul campo delle due specie". Si ritiene quindi che il ripopolamento con la specie comune di lepri (*Lepus europaeus*) nelle regioni interessate dall'areale della Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) sia incompatibile con gli obiettivi di tutela di quest'ultima.

- La Direttiva 92/43/CEE all'art. 4 comma 4 cita "Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni". Il DPR 357/97 e s.m.i all'art. 3 comma 2 dispone che "Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata i siti di cui al comma 1 quali "Zone speciali di conservazione", entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti". In considerazione del fatto che con Decreto Ministeriale 3 aprile 2000 "Elenco dei Siti d'Importanza Comunitaria (S.I.C.) e delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" venivano pubblicati i S.I.C. e le Z.P.S. della Regione Campania, si evince che l'area in questione è destinata a essere designata, in breve tempo, quale Zona Speciale di Conservazione (ZSC). Le ZSC e le ZPS sono equiparate alle aree protette previste ai sensi della legge quadro n. 394/91 in quanto il Comitato delle aree naturali protette in data 2 dicembre 1996, ha deliberato in merito a tale equiparazione (sull'iter normativo di equiparazione delle aree ZPS e ZSC alle aree naturali protette ai sensi della L. 394/91 si veda documentazione allegata). Dal momento che la legge 394/91 prevede il divieto assoluto di esercitare ogni forma di caccia all'interno delle aree naturali protette, ne deriva che nelle aree ZSC e ZPS è fatto divieto di caccia. Conforta tale conclusione la recentissima Sent. TAR Sicilia (Palermo) 3481 del 23 marzo 2010, che, nel decidere sulla impugnativa delle previsioni del calendario venatorio definite in contrasto con i principi comunitari in materia di tutela dei siti protetti a livello europeo ed inclusi nella Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC), ha ribadito il principio, secondo cui "a tutt'oggi le ZPS sono classificabili tra le aree naturali protette per le quali quindi opera il divieto citato".
Nondimeno il T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 2 aprile 2009, n. 785, si pronuncia in tal senso: "Le procedure di controllo, qual è la valutazione di incidenza ambientale, previste per le aree già individuate come ZSC e SIC, nelle more dell'approvazione dei siti da parte dell'Unione Europea e della designazione quali Zone Speciali di Conservazione, tengono conto degli effetti che il progetto o la pianificazione e la programmazione territoriale può avere su detti siti con riferimento agli obiettivi di conservazione, sicché non si può prescindere dalla valutazione in concreto del singolo intervento e la valutazione non può discostarsi dai criteri fissati dalla normativa di settore per accertare gli effetti che le trasformazioni potrebbero produrre in detti siti, tenendo conto delle finalità della perimetrazione delle zone SIC e ZPS". Tali elementi inducono a ritenere che l'istituzione dell'azienda faunistica Chiuvitte in un'area destinata ad essere designata in breve quale ZSC (in cui è fatto divieto assoluto di caccia) sia configgente con le finalità di conservazione del Sito, anche perché, la designazione formale della ZSC non comporta, nella sostanza, modifiche nel regime di tutela e gestione dell'area finalizzato alla salvaguardia degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
- La Legge Regionale n. 8/2006 definisce le finalità delle aziende faunistico - venatorie: "Queste hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate da programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico". Dai documenti trasmessi al Settore non si evince quali siano gli obiettivi naturalistici da perseguire né si fa riferimento alla predisposizione di alcun programma di ripristino o conservazione.
- La relazione di incidenza fornita, a firma del dott. Ing. Massimo Morace, non descrive con dettaglio gli habitat e le specie presenti nell'area di intervento né si fa riferimento a studi volti ad individuare gli effetti che l'istituzione dell'azienda determinerà sul territorio interessato dal Sito di Importanza Comunitaria. Con particolare riferimento alle specie animali, è da segnalare che non si evince se sia stato effettuato un censimento preventivo della fauna presente né se siano stati condotti adeguati studi miranti a stimare il numero di esemplari da rilasciare periodicamente nell'area. Mancano inoltre riferimenti all'effettuazione di specifiche analisi genetiche delle popolazioni delle specie da introdurre

e di quelle presenti, tali da permettere di escludere rischi di inquinamento genetico della fauna preesistente (tale rischio è particolarmente alto per la coturnice). Infine, non sembra siano stati per nulla considerati i problemi circa l'idoneità sanitaria delle specie da introdurre e i rischi di modifica degli attuali equilibri nei rapporti preda – predatore. Non ultimo, non sono chiare le caratteristiche tecniche e dimensionali dei recinti di pre – ambientamento e il loro impatto sul territorio. Tali studi ed indagini si ritengono imprescindibili per la valutazione dell'opportunità di istituire l'azienda de quo. Si segnala comunque che non è apparso indispensabile acquisire tali informazioni, in sede di richiesta di integrazione, in quanto si ritiene che esistano significativi elementi ostativi all'istituzione della azienda.

RILEVATO

Che con nota del 30.07.2010 acquisita al prot. n. 649546 e presa in carico in data 6.08.2010, il Settore proponente ha trasmesso osservazioni al parere espresso dalla Commissione V.I.A. nella seduta del 27/05/2010;

Che detto progetto è stato riproposto all'esame della Commissione V.I.A. che, nella seduta del 30.09.2010, esaminate le osservazioni trasmesse, ha confermato il parere negativo già espresso nella seduta del 27.05.2010 per le motivazioni di seguito riportate:

- si ribadiscono innanzitutto gli elementi che hanno portato in sede di istruttoria tecnica all'espressione di un parere negativo. In particolare si è ritenuto che esistesse un conflitto tra gli obiettivi di tutela e salvaguardia di habitat e specie di interesse comunitario per perseguire i quali è stato istituito il Sito di Importanza Comunitaria IT 8010005 "Catena di Monte Cesima" e le attività di caccia e ripopolamento che verranno svolte nell'azienda faunistica che, per come descritte nella relazione di incidenza, si è presupposto potessero arrecare disturbo alle specie e degrado agli habitat tutelati. In particolare le prospettate attività di ripopolamento a scopi venatori, se non correttamente pianificate, potrebbero determinare alterazione degli habitat (ad esempio, trasformazioni fisiche del territorio potrebbero intervenire a seguito della realizzazione dei recinti di pre – ambientamento); alterazioni delle catene alimentari, e quindi dei rapporti interspecifici tra le varie componenti della comunità animale (ad es. competizione alimentare con una o più specie aventi simile nicchia trofica, modifica degli attuali equilibri nei rapporti preda - predatore, ecc.); inquinamento genetico conseguente alla riproduzione con taxa autoctoni affini; introduzione di nuovi agenti patogeni responsabili di epidemie.
- Nel formulario Standard Natura 2000 relativo al Sito di Importanza Comunitaria è evidenziato che la principale vulnerabilità del sito è connessa all'eccessiva pressione venatoria; la caccia rappresenta, pertanto, un rischio per il conseguimento degli obiettivi di tutela del SIC.
- D'altra parte, con specifico riferimento alle attività di prelievo venatorio, si prende atto dell'osservazione del Settore 05 - AGC 11 con la quale si segnala che "con l'istituzione dell'azienda è stato possibile imporre, con il decreto istitutivo, un numero massimo di ingressi (n. 20) per due giorni di caccia a settimana e il divieto assoluto di caccia alla lepre fino all'adozione del censimento per la verifica dell'eventuale presenza della specie lepre italiana". A tal riguardo si segnala che con l'istanza di parere non era stato fornito il decreto istitutivo (Decreto Dirigenziale AGC 11 – Settore 05 n. 150 del 05/08/2009) (lo scrivente non poteva supporre fosse stato prodotto precedentemente all'espressione del parere di propria competenza) e che le imposizioni in esso riportate, nella relazione di incidenza erano descritte come possibili e non obbligatorie. Nondimeno la legge regionale n. 8/96 prevede che nelle aziende faunistiche la caccia sia consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio e pertanto in assenza di un regolamento delle attività consentite e vietate nel territorio dell'azienda faunistica non si può essere certi che gli effetti della sua istituzione sul territorio siano realmente migliorativi rispetto alla condizione attuale.
- Con riferimento ai rischi connessi alla reintroduzione della specie comune di lepre (*Lepus europaeus*) nel territorio dell'azienda interessato da popolazioni di Lepre italiana (*Lepus corsicanus*), il Settore 05 – AGC 11 scrive "nel decreto di concessione non solo è stata vietata la caccia ma è stato categoricamente vietato qualsiasi ripopolamento di qualsiasi specie fino all'espletamento del censimento da effettuare di intesa con l'INFS". In ordine a quest'affermazione si segnala nuovamente

che non si aveva a disposizione il decreto di concessione e che comunque in esso è indicato che il prelievo è vietato per almeno i primi due anni della concessione e che contestualmente impone un censimento della popolazione presente di lepre attraverso metodi concordati con l'ISPRA, a seguito del quale si stabiliranno le condizioni per le eventuali immissioni.

- Con riferimento alla affermazione riportata nella nota del Settore 05 – AGC 11 “si fa riferimento a futuri scenari vincolistici, al momento non vigenti e a una sentenza del TAR Sicilia che come è noto è una regione a statuto speciale”, si segnala che, come già fatto in sede di parere, i futuri scenari vincolistici e la sentenza TAR sono stati considerati solo un elemento rafforzante il concetto secondo cui l'istituzione dell'azienda, sulla base della documentazione trasmessa al Settore Tutela dell'Ambiente – Servizio VIA, non fosse compatibile con le finalità di conservazione del Sito.
- Con riferimento all'osservazione seguente “i programmi di conservazione e di ripristino sono in capo al concedente che li impone al concessionario nel provvedimento autorizzatorio e le prime indicazioni e obblighi sono stati puntualmente inseriti nel decreto di concessione e altri saranno sicuramente disposti non appena si avrà la certezza della presenza o meno in loco della lepre italiana” nonché alla seguente “si sarebbe potuto richiedere immediatamente una integrazione di atti per meglio chiarire alcuni degli aspetti che vengono segnalati” si evidenzia che lo studio di incidenza è finalizzato ad individuare e valutare i principali effetti che gli interventi possono avere sui siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Lo studio prodotto avrebbe pertanto dovuto contenere le informazioni minime per valutare l'opportunità dell'istituzione dell'azienda faunistica (censimenti preventivi della fauna presente, studi miranti a stimare il numero di esemplari da rilasciare periodicamente nell'area, specifiche analisi genetiche delle popolazioni delle specie da introdurre e di quelle presenti, tali da permettere di escludere rischi di inquinamento genetico della fauna preesistente - si è già evidenziato in sede di parere che tale rischio è particolarmente alto per la coturnice e la lepre italiana - idoneità sanitaria delle specie da introdurre, rischi di modifica degli attuali equilibri nei rapporti preda – predatore, caratteristiche tecniche e dimensionali dei recinti di pre – ambientamento e il loro impatto sul territorio). Alcune di queste informazioni dovrebbero essere parte integrante della richiesta di concessione come prevede l'art. 11 della Deliberazione n. 1933 del 23 maggio 2003 e del DPGR n. 625 del 22 settembre 2003, e quindi avrebbero dovuto essere già presenti al momento dell'istanza di Valutazione di Incidenza. In ogni caso non si è ritenuto necessario procedere a una richiesta di integrazione in quanto, alla luce delle informazioni fornite con la relazione di incidenza, era già apparso evidente che esistevano motivi ostativi all'istituzione dell'azienda.

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTA la delibera di G. R. n°426/08;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

- di esprimere parere negativo di valutazione di incidenza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., espresso nelle sedute del 27/05/2010 e del 30.09.2010, in merito al progetto “istituzione azienda faunistico-venatoria Chiuvitto” da realizzarsi nel Comune di San Pietro Infine (CE), proposto dal Settore Foreste, Caccia e Pesca della Regione Campania, con sede in Napoli alla Via G. Porzio Centro Direzionale Is. A/6, per le motivazioni di seguito riportate:
- si è ritenuto che esistesse un conflitto tra gli obiettivi di tutela e salvaguardia di habitat e specie di

interesse comunitario per perseguire i quali è stato istituito il Sito di Importanza Comunitaria IT 8010005 “Catena di Monte Cesima” e le attività di caccia e ripopolamento che verranno svolte nell'azienda faunistica che, per come descritte nella relazione di incidenza, si è presupposto potessero arrecare disturbo alle specie e degrado agli habitat tutelati. In particolare le prospettate attività di ripopolamento a scopi venatori, se non correttamente pianificate, potrebbero determinare alterazione degli habitat (ad esempio, trasformazioni fisiche del territorio potrebbero intervenire a seguito della realizzazione dei recinti di pre – ambientamento); alterazioni delle catene alimentari, e quindi dei rapporti interspecifici tra le varie componenti della comunità animale (ad es. competizione alimentare con una o più specie aventi simile nicchia trofica, modifica degli attuali equilibri nei rapporti preda - predatore, ecc.); inquinamento genetico conseguente alla riproduzione con taxa autoctoni affini; introduzione di nuovi agenti patogeni responsabili di epidemie.

- Nel formulario Standard Natura 2000 relativo al Sito di Importanza Comunitaria è evidenziato che la principale vulnerabilità del sito è connessa all'eccessiva pressione venatoria; la caccia rappresenta, pertanto, un rischio per il conseguimento degli obiettivi di tutela del SIC.
- D'altra parte, con specifico riferimento alle attività di prelievo venatorio, si prende atto dell'osservazione del Settore 05 - AGC 11 con la quale si segnala che “con l'istituzione dell'azienda è stato possibile imporre, con il decreto istitutivo, un numero massimo di ingressi (n. 20) per due giorni di caccia a settimana e il divieto assoluto di caccia alla lepre fino all'adozione del censimento per la verifica dell'eventuale presenza della specie lepre italica”. A tal riguardo si segnala che con l'istanza di parere non era stato fornito il decreto istitutivo (Decreto Dirigenziale AGC 11 – Settore 05 n. 150 del 05/08/2009) (lo scrivente non poteva supporre fosse stato prodotto antecedentemente all'espressione del parere di propria competenza) e che le imposizioni in esso riportate, nella relazione di incidenza erano descritte come possibili e non obbligatorie. Nondimeno la legge regionale n. 8/96 prevede che nelle aziende faunistiche la caccia sia consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio e pertanto in assenza di un regolamento delle attività consentite e vietate nel territorio dell'azienda faunistica non si può essere certi che gli effetti della sua istituzione sul territorio siano realmente migliorativi rispetto alla condizione attuale.
- Con riferimento ai rischi connessi alla reintroduzione della specie comune di lepre (*Lepus europaeus*) nel territorio dell'azienda interessato da popolazioni di Lepre italica (*Lepus corsicanus*), il Settore 05 – AGC 11 scrive “nel decreto di concessione non solo è stata vietata la caccia ma è stato categoricamente vietato qualsiasi ripopolamento di qualsiasi specie fino all'espletamento del censimento da effettuare di intesa con l'INFS”. In ordine a quest'affermazione si segnala nuovamente che non si aveva a disposizione il decreto di concessione e che comunque in esso è indicato che il prelievo è vietato per almeno i primi due anni della concessione e che contestualmente impone un censimento della popolazione presente di lepre attraverso metodi concordati con l'ISPRA, a seguito del quale si stabiliranno le condizioni per le eventuali immissioni.
- Con riferimento alla affermazione riportata nella nota del Settore 05 – AGC 11 “si fa riferimento a futuri scenari vincolistici, al momento non vigenti e a una sentenza del TAR Sicilia che come è noto è una regione a statuto speciale”, si segnala che, come già fatto in sede di parere, i futuri scenari vincolistici e la sentenza TAR sono stati considerati solo un elemento rafforzante il concetto secondo cui l'istituzione dell'azienda, sulla base della documentazione trasmessa al Settore Tutela dell'Ambiente – Servizio VIA, non fosse compatibile con le finalità di conservazione del Sito.
- Con riferimento all'osservazione seguente “i programmi di conservazione e di ripristino sono in capo al concedente che li impone al concessionario nel provvedimento autorizzatorio e le prime indicazioni e obblighi sono stati puntualmente inseriti nel decreto di concessione e altri saranno sicuramente disposti non appena si avrà la certezza della presenza o meno in loco della lepre italica” nonché alla seguente “si sarebbe potuto richiedere immediatamente una integrazione di atti per meglio chiarire alcuni degli aspetti che vengono segnalati” si evidenzia che lo studio di incidenza è finalizzato ad individuare e valutare i principali effetti che gli interventi possono avere sui siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Lo studio prodotto avrebbe pertanto dovuto contenere le informazioni minime per valutare l'opportunità dell'istituzione dell'azienda faunistica (censimenti preventivi della fauna presente, studi miranti a stimare il numero di esemplari da rilasciare periodicamente nell'area, specifiche analisi genetiche delle popolazioni delle specie da introdurre e di quelle presenti, tali da permettere di escludere rischi di inquinamento

genetico della fauna preesistente - si è già evidenziato in sede di parere che tale rischio è particolarmente alto per la coturnice e la lepre italica - idoneità sanitaria delle specie da introdurre, rischi di modifica degli attuali equilibri nei rapporti preda – predatore, caratteristiche tecniche e dimensionali dei recinti di pre – ambientamento e il loro impatto sul territorio). Alcune di queste informazioni dovrebbero essere parte integrante della richiesta di concessione come prevede l'art. 11 della Deliberazione n. 1933 del 23 maggio 2003 e del DPGR n. 625 del 22 settembre 20032, e quindi avrebbero dovuto essere già presenti al momento dell'istanza di Valutazione di Incidenza. In ogni caso non si è ritenuto necessario procedere a una richiesta di integrazione in quanto, alla luce delle informazioni fornite con la relazione di incidenza, era già apparso evidente che esistevano motivi ostativi all'istituzione dell'azienda;

- di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
- di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
- di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Rauci Luigi